

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1989

Presidenza del Presidente COVI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti» (1239), approvato dalla Camera dei deputati (1)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... Pag. 6, 9, 11 e *passim*  
ACONE (PSI) ..... 15, 16, 17 e *passim*  
BATELLO (PCI) ..... 11, 16, 21 e *passim*  
CATTANELI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... 8, 10, 14 e *passim*

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti».

CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) .. Pag. 9, 18, 23 e *passim*  
CORRENTI (PCI) ..... 9, 17, 18 e *passim*  
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ... 8, 10, 14 e *passim*  
FILETTI (MSI-DN) ..... 9, 11, 12 e *passim*  
GALLO (DC) ..... 10, 11, 12 e *passim*  
PINTO (DC) ..... 14, 16, 18 e *passim*

«Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche» (1424), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... 2, 6  
CARRARO, ministro del turismo e dello spettacolo ..... 6  
COCO (DC), relatore alla Commissione ..... 2

*I lavori hanno inizio alle ore 9,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche» (1424)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Coco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche facendomi carico delle esigenze più volte prospettate di arrivare rapidamente all'approvazione di questo provvedimento, non farò molte premesse di carattere dottrinario, giurisprudenziale, sociologico e di psicologia delle masse. Ritengo che sia ormai acquisito un generale consenso sui contenuti del provvedimento; se tale mia ipotesi dovesse risultare infondata nel corso della discussione, mi riservo di entrare nel merito nel momento in cui svolgerò la replica.

Vorrei brevemente esaminare alcuni punti del disegno di legge che ritengo di particolare interesse. Il primo comma dell'articolo 1, relativo alla frode in competizioni sportive, dispone: «Chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluni dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per raggiungere un risultato diverso da quello corrispondente all'interesse agonistico del partecipante ovvero allo scopo di influire in modo illecito sull'esito della competizione, o compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni».

Il primo comma dell'articolo 1 perciò distingue due diverse ipotesi: «offerte e promessa di denaro o di altra utilità» ed «atti fraudolenti volti al medesimo scopo». A mio parere, in sede interpretativa, questa distinzione potrebbe generare delle differenziazioni problematiche. Voglio perciò richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che sarebbe più opportuno configurare in maniera univoca la fattispecie.

Il comma 2 dell'articolo 1 contiene invece una disposizione molto chiara: «Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità, o ne accoglie la promessa».

Il comma 3 dell'articolo 1 contiene la previsione di un'aggravante: «Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

In conclusione, ritengo che, ad eccezione della precisazione da me dianzi fatta, l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame sia interamente da condividere. Inoltre esso ci consente di superare i dubbi derivanti dal riferimento alle attività contrarie all'etica sportiva, contenuto in un precedente disegno di legge governativo. Infatti l'interesse agonistico del partecipante corrisponde alla più comune concezione dell'etica sportiva e chiarisce tale concetto almeno dal punto di vista giuridico.

Particolarmente controverso potrebbe invece configurarsi il testo dell'articolo 2 e dell'articolo 3. Mentre però l'articolo 3 dispone l'obbligo del rapporto all'autorità giudiziaria, di cui si riconosce l'opportunità e la necessità giuridica, l'articolo 2 stabilisce la non influenza del procedimento penale sull'omologazione delle gare o su ogni altro provvedimento di competenza del giudice sportivo.

Per maggiore chiarezza ritengo opportuno ricordare interamente il testo dell'articolo 2:

Art. 2.

*(Non influenza del procedimento penale)*

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 nonché la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare nè su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento, secondo gli specifici regolamenti, del procedimento disciplinare sportivo presso la federazione competente.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti dell'istruttoria penale ai sensi dell'articolo 165 del codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 164 dello stesso codice.

Da sottolineare la disposizione nel comma 3, dell'articolo 2, che consente agli organi di disciplina sportiva di richiedere copia degli atti dell'istruttoria penale, ovviamente fermo restando il divieto della loro pubblicazione.

Per quanto riguarda la non influenza, così ribadita e rafforzata, per ogni fase dei due diversi procedimenti, tutti sappiamo quali sono le ragioni molto fondate per le quali è stata elaborata questa disposizione. Certamente, sorgono alcuni problemi più di carattere generale e ordinamentale che di carattere pratico. Se, infatti, per ogni denuncia penale o per ogni azione penale - soprattutto considerando che molte volte oggi questa segue la semplice comunicazione giudiziaria - si dovesse bloccare l'omologazione dei risultati sportivi soprattutto per il calcio (che è lo sport cui maggiormente facciamo riferimento), ovvero se ogni volta si dovessero rivedere i provvedimenti della giustizia sportiva in presenza di una sentenza penale definitiva, allora non solo verrebbe meno l'efficacia della giustizia sportiva, legata appunto alla tempestività, ma si produrrebbero più effetti negativi rispetto ai benefici che il provvedimento intende perseguire.

Quindi, il relatore condivide queste esigenze, però ritiene che dobbiamo farci carico della eccezione indubbiamente rilevante che l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce rispetto ai principi della validità del giudicato

penale e dell'incidenza di tale giudicato su tutti gli altri (civile, amministrativo ed anche della giustizia sportiva).

Pertanto, ritengo che i problemi ordinamentali abbiano una loro rilevanza pratica da non sottovalutare. Allora, in particolare, mi domando cosa succede nel seguente caso. Un provvedimento della giustizia sportiva stabilisce una sanzione particolarmente severa per un illecito sportivo che, nello stesso tempo, si configura anche come illecito penale; in seguito al processo penale si accerta che il fatto non sussiste. In questo caso (pongo una domanda, perchè è giusto, a mio avviso, che il dibattito sia sempre aperto in una materia così delicata) vorrei sapere, anche dal punto di vista della giustizia sportiva, se è giusto che una sentenza penale sia irrilevante, nei confronti di un provvedimento della giustizia sportiva che ha inflitto una sanzione, in base alla premessa dell'esistenza dello stesso fatto che la sentenza penale ha dichiarato non sussistere. Si pensi al caso di una squadra di calcio che venga retrocessa dalla serie A alla serie B per un illecito sportivo, in base ad un fatto che successivamente una sentenza penale definitiva dichiara non esistente. È un problema pratico che si può realmente porre e che si ricollega a quello di correttezza del diritto e direi anche di civiltà giuridica per l'incidenza del processo penale.

Per concludere e per definire la mia posizione su questo punto, sostengo che è giusto farsi carico di tutte le esigenze di regolare svolgimento delle attività sportive e agonistiche e delle esigenze di celerità e rapidità della giustizia sportiva, che si basa su principi e canoni diversi da quella ordinaria. Però, d'altra parte, bisogna anche tener conto sia delle esigenze di carattere ordinamentale, strutturale, giuridico (mi riferisco all'eccezionalità di questa irrilevanza assoluta del processo e della sentenza penale sul processo e sulla sentenza della giustizia sportiva), sia delle conseguenze sia pure straordinarie che potrebbero derivare per la credibilità della giustizia sportiva.

Dell'articolo 3, che riguarda l'obbligo del rapporto all'autorità giudiziaria, ho già parlato. Per quanto riguarda l'articolo 4, concernente l'esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa, giustamente è stato rilevato come questa normativa di carattere generale fosse ampiamente richiesta e necessaria per irrogare una sanzione unitaria ed organica rispetto a tutte le attività abusive. Anche a questo proposito ritengo acquisito un vasto consenso politico. Vorrei aggiungere solo alcune considerazioni tecniche.

L'articolo recita: «Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Poi aggiunge: «Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle organizzazioni da esso dipendenti. Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e di giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione».

Mi domando: che senso ha l'espressione «abusivamente»? Ritengo che chiunque organizza questo tipo di giuochi o di scommesse lo faccia abusivamente perchè la legge riserva allo Stato o ad altri enti l'organizzazione degli stessi. Non vi è un connotato ulteriore che può determinarne l'abusività se non, appunto, l'organizzazione di essi. Non vorrei che questa

espressione desse luogo a incertezze giurisprudenziali. I giuochi possono essere organizzati nella maniera più corretta, trasparente e apprezzabile; però, dato che sono di competenza dello Stato o di altri enti appositamente autorizzati, essi sono vietati nella maniera più assoluta per tutti gli altri enti: si tratta di un monopolio dello Stato.

Allo stesso modo mi domando cosa significa la seconda parte del comma 1, che si riferisce al CONI. Il motivo della illiceità consiste sempre nel fatto che il privato organizza scommesse o concorsi gestiti dal CONI, ma questo è già vietato dal fatto appunto che lo Stato ha delegato il CONI o le organizzazioni da esso dipendenti.

Per tali motivi penso che forse qualche limatura nelle espressioni si debba compiere in relazione all'articolo 4. È necessario chiarire che la illiceità e la funzione penale dipendono dal monopolio statale e dalla violazione della legge che riserva allo Stato queste attività.

Gli articoli 5 e 6 prevedono una serie di pene accessorie e di misure di prevenzione, sulle quali sono generalmente d'accordo. Tuttavia vorrei fare qualche osservazione sull'articolo 6. In sostituzione della normativa vigente viene previsto che: «Alla sorveglianza speciale possono essere aggiunti, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nonchè il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate, ovvero si tengono giuochi d'azzardo». Questa norma è giusta per quanto riguarda l'ultima parte, che segue la parola «nonchè»; però, prevedere la possibilità del divieto di soggiorno in uno o più comuni o addirittura in una o più province, correlativamente ad abusi ed illeciti sportivi, a me sembra oltre che eccessivo piuttosto sproporzionato rispetto al sistema delle prevenzioni oggi vigente in Italia. Come sapete, infatti, recentemente il sistema è stato liberalizzato con la revisione della legislazione sul divieto di soggiorno, modificata dalla legge n. 327 del 1988.

Ritengo che oggi nel nostro sistema giudiziario il divieto di soggiorno sia la misura di prevenzione rapportata ai livelli di pericolosità più gravi, ad esempio quelli delle organizzazioni criminali mafiose, terroristiche, eccetera. Mi sembrerebbe quindi eccessivo e sproporzionato prevedere l'applicazione dell'istituto del divieto di soggiorno anche in questo caso.

L'articolo 7 e l'articolo 8 del provvedimento contengono delle disposizioni che ritengo estremamente opportune. Debbo però precisare che è piuttosto generica la previsione che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turbi il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. Tale previsione potrebbe essere suscettibile di applicazioni arbitrarie: potrebbe in tal caso sorgere una giurisprudenza amministrativa di tipo sanzionatorio troppo ampia, con conseguente rischio di eccessi interpretativi. Infatti, giustamente è stato osservato che vi è una carenza legislativa per quanto concerne il Totonero o altri fenomeni simili, ma non si può assolutamente affermare che esista una carenza di strumenti idonei a punire determinati eccessi di tifo. Infatti gli eccessi di tifo si identificano con la violenza, le percosse e le lesioni, per i quali il nostro sistema penale prevede precisi strumenti punitivi.

L'articolo 9 è una opportuna norma di coordinamento, che prevede l'esplicita indicazione delle norme da abrogare perchè in contrasto con il presente provvedimento.

Ringrazio i colleghi per l'attenzione con cui mi hanno seguito e li invito a procedere in tempi brevi alla discussione, per giungere ad approvare il provvedimento il più presto possibile.

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Voglio soltanto ricordare alla Commissione, come ha già fatto il relatore, che il provvedimento al nostro esame è estremamente urgente. È chiaro che sul piano generale tale provvedimento non rappresenta una vicenda eclatante del nostro ordine giudiziario, ma voglio sottolineare che è urgente chiarire la regolarità delle manifestazioni sportive, che attualmente è messa a dura prova dal giro delle scommesse clandestine. Infatti, tale giro di affari ormai raggiunge i duemila miliardi l'anno e rischia di arrecare danni gravissimi alla regolarità delle manifestazioni, che tutti sono interessati a salvaguardare.

Per questo motivo invito ancora una volta la Commissione ad esaminare questo testo il più rapidamente possibile, dichiarando la disponibilità del Governo ad esaminare e discutere qualsiasi questione si riterrà importante.

PRESIDENTE. La 2<sup>a</sup> Commissione del Senato si è sempre impegnata ad esaminare tempestivamente i provvedimenti sottoposti alla sua attenzione. Quindi, anche a nome della Commissione, mi impegno fin da ora a compiere un lavoro approfondito ma sollecito per risolvere questo grave problema.

Poichè nessun altro domanda di parlare, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**«Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti» (1239)**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti», già approvato dalla Camera dei deputati.

‘Ricordo che su tale provvedimento il 18 gennaio si era conclusa la discussione generale ed era iniziato l'esame dell'articolo 1 e di un emendamento presentato a tale articolo dal senatore Gallo, per il quale il Governo richiese il rinvio dell'esame del provvedimento.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del disegno di legge è il seguente:

#### Art. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

«4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale

---

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti».

di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche il danno o il pericolo siano di speciale tenuità;».

Ricordo altresì che l'emendamento presentato dal senatore Gallo, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo prima dell'articolo 1, è il seguente:

*Premettere all'articolo 1 il seguente:*

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa».

01.1

GALLO

Sull'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole da: «avere agito per» alla fine, con le altre: «avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno di speciale tenuità».*

1.1

CORRENTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «avere agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità» con le altre: «avere conseguito un lucro di speciale tenuità».*

1.3

GALLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «quando anche il danno o il pericolo siano di speciale tenuità» con le altre: «quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».*

1.2

GALLO, DI LEMBO

In via subordinata all'emendamento 1.1, dopo l'articolo 1, inserire il seguente: «1. Il numero 7 dell'articolo 61 del codice penale è sostituito dal seguente: "7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio recato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di rilevante entità, quando anche il danno e il pericolo siano di rilevante entità"».

1.0.1

CORRENTI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

Art. ...

L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente: «Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono».

1.0.2

GALLO

Riprendiamo l'esame dell'emendamento presentato dal senatore Gallo tendente a premettere un articolo aggiuntivo all'articolo 1.

GALLO. Signor Presidente, avevo già illustrato questo emendamento nella seduta del 18 gennaio. A questo punto ritengo soltanto di dover precisare che è più opportuno sopprimere le parole: «Salvo che la legge disponga altrimenti» poichè credo che tale precisazione sia assolutamente superflua. Infatti è ovvio che, se vi è una legge speciale, vi è una deroga ai principi generali dell'ordinamento.

Conseguentemente l'emendamento da me presentato risulta così formulato:

*Premettere all'articolo 1 il seguente:*

Art. 1.

«1. Il primo comma, dell'articolo 59 del codice penale è sostituito dai seguenti: «Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, già nel corso della seduta del 18 gennaio mi ero espresso favorevolmente sul contenuto di questo emendamento. Infatti nel nostro sistema penale le circostanze aggravanti non possono configurare una sorta di responsabilità oggettiva.

Tra l'altro avevo anche ricordato che è allo studio una riforma del libro I del codice penale tendente ad eliminare ogni dubbio di costituzionalità in merito. Infatti, tale progetto consente l'accollo delle aggravanti solo se queste sono conosciute dall'agente. In quella occasione ricordai anche che la Corte costituzionale era stata già investita del problema, ma non si era espressa poichè l'eccezione era irrilevante per il contesto del procedimento.

Per questi motivi ritengo di dover esprimere parere favorevole sull'emendamento.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, se dovessi rimanere alle carte che mi sono



state fornite da parte dell'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia dovrei esprimere un parere sfavorevole. Non mi dilungo sulle osservazioni che sono state fatte, sulle perplessità che sono state esposte e soprattutto sulle argomentazioni che sono state addotte per la formulazione proposta; essa non sarebbe idonea a disciplinare compiutamente la materia ponendosi in una prospettiva che richiederebbe una rivisitazione anche di altre disposizioni. Avendo io ben letto l'emendamento proposto, in modo come sempre acuto e pertinente dal senatore Gallo, mi assumo la piena responsabilità di esprimere parere favorevole a nome del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CORRENTI. Signor Presidente, esprimiamo senz'altro apprezzamento per l'emendamento presentato dal senatore Gallo, che rappresenta l'epilogo, a livello del diritto positivo, di una corrente di pensiero giuridico-dottrinario giunta ad una fase di assoluta maturazione. Quindi ci pare giusto disciplinare in questi termini soggettivizzanti le circostanze attenuanti tanto che, se la Commissione approverà questo emendamento, personalmente ritirerò quello che ho presentato all'articolo 1.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo comunista all'emendamento presentato dal senatore Gallo.

FILETTI. Signor Presidente, anch'io dichiaro il voto favorevole all'emendamento del senatore Gallo, che ha riflessi non solo di carattere soggettivo, ma anche oggettivo.

CORLEONE. Signor Presidente, mi associo alle dichiarazioni del senatore Correnti, rilevando che il provvedimento in esame assume una carica di rinnovamento molto più rilevante rispetto al testo iniziale.

Credo, anche a nome degli altri Gruppi politici, di poter esprimere un apprezzamento al rappresentante del Governo per la posizione assunta questa mattina, che ha concluso positivamente un confronto instauratosi tra la nostra Commissione ed il Governo su questo punto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 01.1, presentato dal senatore Gallo, nel testo riformulato.

**È approvato.**

CORRENTI. Signor Presidente, in seguito all'approvazione dell'emendamento aggiuntivo del senatore Gallo, come ho preannunciato, ritiro l'emendamento da me presentato che non ha più il significato che rivestiva in presenza del testo iniziale. Preannuncio anche che ritiro l'emendamento 1.0.1, da me presentato in via subordinata all'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Seguono due emendamenti all'articolo 1 presentati rispettivamente dal senatore Gallo e dai senatori Gallo e Di Lembo. Ne do nuovamente lettura:

*Al comma 1, sostituire le parole: «avere agito per conseguire o l'averne comunque conseguito un lucro di speciale tenuità» con le altre: «avere conseguito un lucro di speciale tenuità».*

*Al comma 1, sostituire le parole: «quando anche il danno o il pericolo siano di speciale tenuità» con le altre: «quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».*

1.2

GALLO, DI LEMBO

GALLO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.3, mi pare che la formulazione da me proposta sia più rispondente alla realtà che si vuole qualificare con questa normativa. Parlare di «avere conseguito un lucro di speciale tenuità» al posto di: «avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità» risponde indubbiamente ai principi che regolano l'imputazione delle circostanze in tema di tentativo.

Infatti, possiamo avere un tentativo circostanziato di delitto quando la circostanza è già presente nel momento in cui la condotta delittuosa è posta in essere: ad esempio tento di realizzare un delitto e agisco per motivi abietti o futili. Quando invece siamo in presenza di un tentativo di delitto circostanziato, per impossessarmi di una cosa mobile di particolare valore, attribuiamo al tentativo una valenza oggettiva che non è stata ancora realizzata. Quindi il tentativo di delitto circostanziato deve essere a mio avviso tenuto in limiti assolutamente ristretti, come prevedono talune leggi speciali, mentre non vi sono dubbi per quanto riguarda il tentativo circostanziato di delitto di cui all'ipotesi precedente.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, che è strettamente collegato al precedente, l'articolo 62 del codice penale parla di danno o di pericolo di speciale tenuità. L'emendamento da me proposto, invece, suggerisce la seguente formulazione: «quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità», per non riportare la condizione di applicabilità della norma alla speciale tenuità del danno o del pericolo. Questi, oltretutto, verrebbero a rappresentare una sorta di contraddizione rispetto alla struttura della norma, per cui è preferibile parlare di evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità.

Sappiamo quale confusione vi sia tra danno costitutivo dell'offesa penalmente rilevante e danno rappresentato dalla lesione di un interesse patrimoniale o dalla messa in pericolo di un interesse patrimoniale o di altro genere.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, manifesto una perplessità in merito all'emendamento con il quale si tiene conto di un lucro effettivamente conseguito e quindi si restringe un poco la portata della proposta originariamente contenuta nel disegno di legge governativo, che invece teneva conto anche dell'intenzione.

Per questi motivi mi rimetto all'Assemblea in merito agli emendamenti.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, anche nel caso degli emendamenti 1.2 e 1.3 l'opinione del rappresentante del Governo si avvicina molto a quanto ora ci ha detto il relatore. Si afferma che l'emendamento 1.3 restringerebbe la portata dell'attenuante proposta in quanto, a differenza di questo, attribuirebbe il rilievo solo all'eventualità che un lucro sia stato effettivamente conseguito e non quindi a quella in cui, pur essendo stata la condotta

criminosa ispirata a motivi di lucro, il medesimo in concreto non si sia verificato.

Sull'emendamento 1.2, presentato dai senatori Gallo e Di Lembo, devo esprimere un giudizio di atecnicità. Infatti, voglio ricordare che il riferimento all'evento dannoso o pericoloso esclude i reati di mera condotta, ossia quei reati in cui non si configura un evento in senso naturalistico.

L'opinione del Governo coincide parzialmente con le perplessità espresse dal senatore Di Lembo. Tuttavia il Governo ritiene di doversi rimettere alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Voglio inoltre dire al senatore Correnti che, qualora egli mutasse opinione e decidesse di mantenere l'emendamento 1.0.1, il Governo esprime fin da ora parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FILETTI. Signor Presidente, gli emendamenti 1.3 e 1.2 fanno riferimento al verificarsi di un fatto concreto, cioè al conseguimento di un lucro di speciale tenuità nel corso di un evento dannoso o pericoloso. Si esclude l'applicazione della norma nel caso di semplice tentativo, ma a mio parere non è possibile una simile esclusione. Infatti, in questo caso, si tratterebbe di una norma assai concessiva, forse troppo.

Pertanto, esprimo il voto di astensione della mia parte politica su questi emendamenti, a causa della perplessità che in me suscita la loro formulazione.

BATTELLO. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo e conoscendo l'orientamento del senatore Gallo, devo manifestare alcune perplessità. Temo che l'approvazione dell'emendamento 1.3 rischi di spazzare via la figura del delitto circostanziato, che fino ad un certo punto può essere considerata una figura giurisprudenziale. Debbo inoltre ricordare che nel campo delle attenuanti vige comunque il *favor rei*, che noi abbiamo ribadito anche con l'approvazione dell'emendamento del senatore Gallo tendente ad inserire un articolo aggiuntivo prima dell'articolo 1.

L'approvazione dell'emendamento 1.3 determinerebbe invece una compressione della figura del tentativo circostanziato anche con riferimento a queste attenuanti. Ciò a mio parere sarebbe un passo indietro rispetto alla frontiera raggiunta dalla giurisprudenza, avallata anche da certa nomofilarchia della Corte di cassazione. Sono perciò estremamente dubbioso circa l'opportunità di questo emendamento.

GALLO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi rendo conto che l'emendamento 1.3 ha proprio lo scopo di spazzare via la figura del tentativo di delitto circostanziato. Mi rendo anche perfettamente conto del fatto che, una volta costruita l'imputazione delle circostanze su una base prevalentemente soggettiva, sarebbe forse più armonico restare sul piano della condotta volta anche a conseguire un lucro di speciale tenuità, a prescindere dal fatto che tale lucro sia o meno conseguito.

Riconosco perciò l'esattezza delle osservazioni fatte dal senatore Battello. Sono invece risolutamente contrario all'appunto di atecnicità

fattomi in merito al riferimento all'evento dannoso o pericoloso, adducendo come motivazione il fatto che in tal modo si escluderebbero i delitti di mera condotta e che quindi la norma potrebbe applicarsi soltanto ai delitti per cui si può parlare di un evento in senso naturalistico.

In merito esiste una lunghissima discussione ed ormai tutta la dottrina penalistica ha accertato determinate conclusioni. Non è assolutamente vero che l'evento dannoso o pericoloso sia estraneo ai reati di mera condotta. Nel nostro sistema, sulla base del lavoro fondamentale svolto da Arturo Rocco, si è assunto il concetto di evento in senso giuridico come offesa o messa in pericolo dell'interesse tutelato; in sintesi, evento significa contenuto sostanziale del reato.

Di ciò abbiamo un'immediata riprova dalla perfetta normativa esistente nel codice vigente. Ad esempio l'articolo 43 del codice penale definisce l'elemento psicologico del reato: il dolo, la colpa, la preterintenzione. Gli atteggiamenti dolosi, colposi o preterintenzionali sono ravvisati proprio in rapporto all'evento dannoso o pericoloso. Cosa significa questo? Evidentemente che l'evento è qualcosa che inerisce anche ai reati di mera condotta. Sarebbe assurdo che in un codice tecnicamente così raffinato come il nostro si potesse registrare la dimenticanza niente meno che di quella fetta di reati che nel nostro sistema è senz'altro la più numerosa per quanto riguarda la definizione dell'elemento psicologico.

Signor Sottosegretario, ribadisco quindi l'opportunità dell'emendamento 1.2. Ripeto, invece, che devo accogliere le perplessità avanzate dal senatore Battello in ordine all'emendamento 1.3.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti 1.1 e 1.3 hanno delle affinità perchè una formulazione tiene conto del profilo attivo, l'altra del profilo passivo.

**GALLO.** Ho preferito mettere in evidenza il lucro perchè, trattandosi di una impostazione vista dal soggetto attivo, questo poteva più facilmente calcolare il proprio lucro verso il quale si proiettava che non il danno cagionato al soggetto passivo del reato. Tuttavia mi rimetto alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Esistono parecchie perplessità del relatore, del senatore Filetti e del senatore Battello e forse è il caso di ritirare l'emendamento, oppure di riformularlo.

**GALLO.** A questo punto mi sembrerebbe difficile riformularlo, e pertanto ritiro l'emendamento.

**FILETTI.** Annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 1.2.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Gallo e Di Lembo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

## Art. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

«4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».

**È approvato.**

Il senatore Gallo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

## Art. ...

L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente: «Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono».

1.0.2

GALLO

GALLO. Vorrei presentare una sensibile modifica al testo presentato riformulandolo nel modo seguente: «Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono».

L'articolo 118 del codice penale regola l'imputazione delle circostanze aggravanti e attenuanti in ipotesi di concorso di più persone con una disciplina piuttosto macchinosa. Le circostanze oggettive sono sempre valutate a carico o a favore dei soggetti agenti, le circostanze oggettive non inerenti alla persona del colpevole, che sono quelle che concernono l'imputabilità e la recidiva, sono a carico anche degli altri sebbene non conosciute quando hanno concorso ad agevolare l'esecuzione del reato. Infatti si dice che ogni altra circostanza che aggrava o diminuisce la pena è valutata soltanto riguardo alla persona cui si riferisce.

Con il mio emendamento ho cercato di suggerire una disciplina più scorrevole. Innanzi tutto esiste il principio generale dell'articolo 59 e, in ipotesi di concorso di persone nel reato, bisogna sceverare quelle aggravanti o attenuanti che possono applicarsi soltanto alla persona cui direttamente si riferiscono. Prendiamo per esempio la recidiva con le circostanze che concernono l'imputabilità, quelle riguardanti l'intensità del dolo o il grado della colpa, prendiamo le circostanze che riguardano i motivi; riteniamo che sarebbe sommamente iniquo imputare a tutti i soggetti, per esempio, motivi abietti o futili quando in una struttura di concorso ci può essere un partecipe che abbia agito non dico per motivi di particolare valore morale o sociale, ma quanto meno per motivi socialmente ed eticamente neutri o indifferenti.

Per tutte le circostanze non inerenti alla persona del colpevole, evidentemente anche in una fattispecie di concorso, vale la regola che si è

data con il rimaneggiamento dell'articolo 59 e saranno valutate, se aggravanti, qualora conosciute o non conosciute per errore dovuto a colpa, o ritenute inesistenti sempre per errore dovuto a colpa.

In questo modo abbiamo ritagliato con maggior precisione di quanto si ricava dall'ultimo comma dell'articolo 118, in cui si rinvia alle altre circostanze in maniera piuttosto vaga e generica, tutti gli elementi circostanziali che esplicano i loro effetti solo rispetto al soggetto cui si riferiscono: i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, cioè l'imputabilità, la recidiva, e così via. La formula allora è la seguente: «Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono».

PINTO. Già ora le altre circostanze sono escluse.

GALLO. Certamente, però dobbiamo ripeterlo eliminando quel meccanismo previsto dall'attuale articolo 118 del codice penale, secondo il quale: «Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, stanno a carico anche degli altri, ...».

Con l'emendamento da me presentato viene abolita ogni norma ulteriore prevista nel testo attuale dell'articolo 118.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole. La modifica dell'articolo 118 si è resa necessaria dopo la precedente modifica dell'articolo 59. Desidero precisare che la modifica proposta è a mio avviso ancora più puntuale e pertanto esprimo il mio apprezzamento per il testo proposto dal senatore Gallo.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, rispondendo all'invito così cortese del professor Gallo di poc'anzi, che mi ha raccomandato di essere un po' più caldo nelle mie motivazioni, a proposito dell'emendamento in esame, dopo l'illustrazione che è stata fatta dalle modifiche apportate, dichiaro con molto calore il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 1, il quale, dopo la riformulazione proposta dal senatore Gallo, risulta del seguente tenore:

Art. ...

1. L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 118 - *Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*. - Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono».

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 166 - *Effetti della sospensione.* - La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie, ma non agli altri effetti penali della condanna ed alle obbligazioni civili derivanti dal reato».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo, dei senatori Gallo e Di Lembo, è interamente sostitutivo. Ne do lettura:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 166 - *Effetti della sospensione.* - La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, salve le obbligazioni civili derivanti dal reato”».

2.1

GALLO, DI LEMBO

Il secondo emendamento è presentato dal senatore Acone. Ne do lettura:

*Al comma 1, dopo le parole: «pene accessorie» sopprimere la virgola ed aggiungere le seguenti parole: «e agli effetti penali che incidono sugli stessi diritti compresi dalla pena accessoria sospesa».*

2.2

ACONE

GALLO. Signor Presidente, con l'emendamento da me proposto, insieme al senatore Di Lembo, vi è una dilatazione dell'effetto sospensivo dell'istituto in questione per realizzarlo interamente.

La ragion d'essere di questo istituto è quello di non compromettere il reinserimento nella vita sociale, familiare e di lavoro di una persona la cui pena principale sia sospesa; tutti sappiamo che molto spesso le pene accessorie possono essere assai più gravose della pena principale. Inoltre, il provvedimento dovrebbe riguardare anche gli altri effetti penali della condanna.

Naturalmente, quando la sospensione viene revocata, è fuori discussione che c'è la reviviscenza non solo della pena principale ma anche di quella accessoria e degli altri effetti penali della condanna. Viene fatta salva l'obbligazione civile nascente dal reato perchè sarebbe iniquo privare la parte danneggiata delle conseguenze del reato.

ACONE. Signor Presidente, l'emendamento da me proposto è sostanzialmente identico a quello illustrato dal senatore Gallo, specificando che la sospensione condizionale della pena si estende anche agli effetti penali che incidono sugli stessi diritti compresi dalla pena accessoria. Non credo che la formulazione diversa produca effetti molto diversi.

Resta invece da vedere se questa espressione sia comprensiva anche della specificazione alla quale faceva riferimento il senatore Gallo.

GALLO. Se il senatore Acone consente, non avrei alcuna difficoltà ad accettare la formulazione che egli propone.

BATTELLO. La preoccupazione del senatore Acone forse è se il suo emendamento rientri in quello presentato dal senatore Gallo.

PRESIDENTE. Senatore Acone, ho una certa difficoltà a capire lessicalmente l'espressione contenuta nel suo emendamento. A me sembra più chiaro quello dei senatori Gallo e Di Lembo. Devo inoltre far presente che, se viene approvato tale emendamento, interamente sostitutivo, ovviamente quello del senatore Acone è precluso.

ACONE. Se vi è una dichiarazione di assorbimento in questo senso, ne prendo atto.

PRESIDENTE. La ragione è più di ordine regolamentare che non di merito, dato che l'emendamento dei senatori Gallo e Di Lembo è interamente sostitutivo, a meno che lei non voglia presentare un subemendamento.

ACONE. Per la verità, signor Presidente, il problema a mio avviso non è tanto di comprensione. Quando ho proposto questo emendamento, facevo riferimento ad un disegno di legge che escludeva totalmente gli effetti penali della condanna. Ritenni allora di salvaguardare una parte di tali effetti penali. Il senatore Gallo ha successivamente proposto un emendamento che tende ad ampliare maggiormente la previsione normativa in questo senso.

Pertanto, ritenendo l'emendamento del senatore Gallo comprensivo di quello da me presentato, ritiro quest'ultimo.

FILETTI. Signor Presidente, sono dell'avviso che l'emendamento dei senatori Gallo e Di Lembo ribalti la soluzione proposta nel disegno di legge in ordine agli effetti penali della condanna, prevedendo che la sospensione condizionale si estenda a tutti gli effetti penali, nessuno escluso. Invece, l'emendamento del senatore Acone potrebbe dar luogo a qualche perplessità, poichè sembra che egli ne voglia far salvo qualcuno.

Poichè anche la volontà espressa dal senatore Acone ritirando il suo emendamento implica un'adesione alla soluzione estensiva, preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 2.1, presentato dai senatori Gallo e Di Lembo.

PINTO. Signor Presidente, ho molto riflettuto sul contenuto dell'emendamento 2.1 ed ho ascoltato con attenzione gli interventi chiarificatori che vi sono stati su tale testo.

Istintivamente devo esprimere consenso su tale emendamento. Successivamente però insorge in me una perplessità che intendo manifestare chiaramente. Il senatore Gallo ha magistralmente affermato che le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna producono talvolta ripercussioni più gravi della stessa pena principale. Proprio questo chiarimento mi induce a riflettere.



L'intento del legislatore è quello di aggiungere ad una pena principale, talvolta inefficace, ulteriori motivi che non presentano soltanto carattere afflittivo e dolorifico, ma che hanno soprattutto un valore preventivo ed inibente. Mi faccio quindi carico di un problema: in questi ultimi anni opportunamente vi è stata una estensione della sospensione condizionale della pena, che è passata a 2 anni. Anzichè una sola volta, tale sospensione può essere concessa per due volte, purchè ovviamente si resti nell'ambito della pena della reclusione prevista. Sono perciò molto preoccupato dell'automatismo dell'estensione e dell'inefficacia della revoca delle pene accessorie e degli altri effetti penali riferita proprio alla sospensione condizionale.

I miei dubbi sarebbero fugati se in questo emendamento si prevedesse che la sospensione condizionale della pena può estendersi alle pene accessorie, prevedendo il divieto di emettere assegni per coloro che hanno emesso assegni a vuoto. Sostituire alle parole «si estende» le altre «si può estendere», a mio parere, chiarirebbe anche meglio il precetto normativo. Ad esempio, esistono pene accessorie nel campo della cosiddetta microcriminalità che dovrebbero essere meglio individuate. L'automatismo previsto in questo emendamento mi lascia in sostanza estremamente preoccupato.

Se invece si prevedesse un potere discrezionale, le mie preoccupazioni non avrebbero più ragione di esistere e dichiaro fin da ora che esprimerei la mia piena adesione all'emendamento 2.1.

ACONE. Signor Presidente, l'emendamento 2.2 da me presentato si proponeva proprio di prevedere una sospensione non discrezionale anche se limitata ai diritti compresi dalle pene accessorie. L'esempio classico a tale proposito è quello della eleggibilità del soggetto elettorale passivo.

Se l'emendamento 2.1 sarà approvato, bisognerà prendere atto che vi saranno altri effetti che si riconnettono alla pena accessoria. Se invece l'emendamento 2.1 sarà modificato, debbo fin da ora dichiarare la mia contrarietà.

Debbo sottolineare che ho ritirato l'emendamento 2.2 da me presentato proprio perchè aderisco allo spirito contenuto nell'emendamento 2.1. Ovviamente, quindi, una modifica di questo emendamento mi costringerà a cambiare opinione.

CORRENTI. A mio parere le preoccupazioni testè espresse non hanno fondamento. Infatti sostituire alle parole «si estende» le altre «si può estendere» significa semplicemente ricalcare lo schema della concessione della sospensione condizionale della pena. In altre parole, il giudicante non è mai obbligato a concedere la sospensione condizionale, ma compie una scelta motivata e discrezionale. Infatti, egli allega agli atti la sua dichiarazione di fiducia: egli confida che non saranno commessi altri reati. Poichè il giudicante compie questo ragionamento in ordine alla sospensione condizionale degli effetti principali della sanzione, può ovviamente compierlo anche in relazione agli effetti accessori. Perciò se egli avrà fondata ragione di ritenere che l'imputato non si asterrà per il futuro dal commettere altri reati non concederà la sospensione condizionale.

Ritengo perciò che gli scrupoli suesposti possano essere superati. A mio parere l'emendamento 2.1 è estremamente chiaro e deve essere condiviso.

CORLEONE. Il senatore Pinto ha posto una questione rilevante che però rischia di farci cadere nelle fin troppo frequenti tentazioni di procedere come nel diritto islamico.

Ritengo che le pene accessorie possano avere degli effetti, ma dovremmo immaginare delle pene che non siano solo quelle della reclusione e della detenzione, bensì delle pene alternative. In quel caso potremmo immaginare le pene accessorie come pene alternative.

Quindi, esprimo la mia adesione all'emendamento presentato dal senatore Gallo e dal senatore Di Lembo che, con l'ampiezza che dà agli altri effetti penali della condanna, mi sembra ricomprenda la preoccupazione del senatore Acone.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento 2.1 Credo che si tratti anche di un problema di civiltà giuridica; la pena comprende sia una parte principale che una parte accessoria e la sospensione condizionale deve riguardare tutti gli atti, anche gli effetti penali della condanna.

Il magistrato, eliminata questa possibilità di mantenere in piedi la pena accessoria, potrebbe avere la mano più pesante nel giudicare. Comunque, sono convinto che la sospensione condizionale copra tutti gli atti e non solo la pena principale e per questo motivo mi dichiaro favorevole all'emendamento 2.1.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho ascoltato come sempre con molta attenzione questo interessante scambio di opinioni su un argomento certamente delicato e meritevole di considerazione. Il Governo avrebbe preferito rimanere al testo del disegno di legge presentato, anche perchè gli uffici del Ministero hanno manifestato perplessità sia sull'andamento 2.1 che sull'emendamento 2.2 che in gran parte riflettono i dubbi che sono stati sollevati dal senatore Pinto.

Mi rendo conto tuttavia del fondamento delle osservazioni formulate dal senatore Gallo e dagli altri colleghi intervenuti, per cui il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

PINTO. Signor Presidente, desidero dichiarare il mio voto a titolo personale.

Ho ascoltato con estrema attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Tuttavia le perplessità che nutro sono rimaste ed allora formalizzo tali perplessità nell'astensione dal voto sull'emendamento 2.1.

CORRENTI. Signor Presidente, noi votiamo a favore dell'emendamento per le motivazioni già emerse nel corso della discussione generale.

FILETTI. Confermo il voto favorevole che ho già preannunciato in sede di discussione dell'emendamento.

ACONE. Ribadisco il voto favorevole del Gruppo socialista sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a nome del Gruppo repubblicano dichiaro il mio voto di astensione.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Gallo e Di Lembo, interamente sostitutivo dell'articolo 2, il quale risulta così formulato:

Art. 2.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 166 – *Effetti della sospensione.* – La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, salve le obbligazioni civili derivanti dal reato».

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 3.

1. All'articolo 34 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori».

**È approvato.**

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

«In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene».

**È approvato.**

Art. 5.

1. L'ultimo comma dell'articolo 175 del codice penale è abrogato.

**È approvato.**

Art. 6.

1. L'articolo 69 del codice penale militare di pace è abrogato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

1. La destituzione di diritto a seguito di condanna penale, prevista dalle leggi vigenti per i pubblici dipendenti, non opera quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, salvo che la stessa venga successivamente revocata.

2. Tuttavia la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata.

3. Per i loro dipendenti le Regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Ne do lettura:

*L'articolo 7 è soppresso.*

7.6

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge».

7.7

BATTELLO

*Al comma 1, dopo le parole: «prevista dalle leggi vigenti per» inserire la seguente: «tutti».*

7.1

DI LEMBO

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e quando l'intera pena sia estinta per effetto di indulto».*

7.2

CORLEONE

*Al comma 2, sopprimere la parola: «Tuttavia».*

7.3

DI LEMBO, GALLO

*Al comma 2, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «novanta giorni» ed aggiungere dopo le parole: «irrevocabile di condanna» le seguenti: «e concluso nei successivi novanta giorni».*

7.4

PINTO

*Sopprimere il comma 3.*

7.5

DI LEMBO

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, lei ricorderà, come i senatori presenti, che la Commissione chiese il rinvio della discussione - e il Governo a suo tempo aderì a tale richiesta - in attesa di verificare le compatibilità degli articoli 7 e 8 con le sentenze della Corte costituzionale n. 766 e n. 971 del 1988. In quella occasione il Governo si riservò di presentare alcuni emendamenti; naturalmente, non essendo un problema di poco conto e riguardando la responsabilità collegiale del Governo, occorre il concerto con la Presidenza del Consiglio e comunque con il Consiglio dei ministri nella sua collegialità.

Dopo attento approfondimento, il Governo è dell'opinione di proporre la soppressione degli articoli 7 e 8 del disegno di legge in esame e ha manifestato questa sua intenzione con la presentazione di due emendamenti, lasciando in vigore soltanto il primo comma dell'articolo 8.

BATTELLO. Signor Presidente, il testo originario del Governo introduceva una novità, costituita dalla limitazione degli effetti della destituzione d'ufficio. La norma principe era quella dell'articolo 85 del testo unico sui dipendenti civili dello Stato, che aveva poi proliferato tutta una serie di altre norme, sia statali che regionali. Il meccanismo del disegno di legge governativo prevedeva che, ove alla condanna penale, tale da produrre l'effetto della destituzione d'ufficio, si fosse accompagnata la sospensione condizionale della pena, la destituzione d'ufficio stessa non avrebbe avuto luogo. Ciò non significava che il dipendente civile dello Stato non avrebbe avuto conseguenze, ma soltanto che in quel caso si sarebbe applicata la norma sulla destituzione ordinaria conseguente a procedimento disciplinare.

Quando il disegno di legge governativo è stato presentato già si potevano scorgere alcune avvisaglie della Corte costituzionale la quale, più volte investita della questione di costituzionalità di varie norme relative alla destituzione di diritto, aveva rigettato l'eccezione facendo chiaramente intendere che spetta al legislatore intervenire in questa materia.

Nelle more della discussione di questo benedetto disegno di legge, la Corte costituzionale è tuttavia intervenuta rimuovendo gli indugi e dichiarando l'illegittimità costituzionale non solo della norma principe (l'articolo 85 che ho prima citato), ma anche, attraverso l'illegittimità derivata, di tutta una serie di norme omologhe di produzione statale. Sono rimaste in piedi le norme di produzione regionale, tranne quelle della Regione Sicilia direttamente investita della questione di legittimità costituzionale. Pertanto, la destituzione d'ufficio in questo momento non esiste più nelle norme di produzione statale.

Se questo è il quadro generale, vediamo ora cosa succede con l'emendamento governativo. Esso propone la soppressione dell'articolo 7, il che va bene perchè riguarda la destituzione d'ufficio nei limiti della sospensione condizionale della pena. Però il secondo comma dell'articolo 7 pone una norma a regime, stabilendo: «Tuttavia la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata». Inoltre, il terzo comma reca: «Per i loro dipendenti le Regioni provvedono ad adeguare i rispettivi

ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo». L'emendamento del Governo sopprime entrambi questi commi, la norma statutale non può abrogare quella regionale, posto che si tratta di riparto di competenza e non di gerarchia delle fonti. Pertanto questi due commi hanno una loro ragion d'essere.

Anche all'articolo 8 si propone la soppressione di alcune norme transitorie per chi, essendo stato destituito d'ufficio, può essere riammesso in servizio purchè la sospensione condizionale non sia stata successivamente revocata.

Il limite dell'emendamento governativo, a mio avviso, risiede nel fatto che non si preoccupa o trascura di considerare la situazione dei pubblici dipendenti destituiti d'ufficio, in relazione ai quali l'originario disegno di legge prevedeva un meccanismo di riammissione, pur subordinato al procedimento disciplinare.

Se non si interviene con una norma di principio che incida sulla legislazione regionale e non si dice chiaro e tondo che la destituzione di diritto è decaduta, cosa succede per i dipendenti condannati per una serie di reati?

Ci sarà un procedimento disciplinare, oppure no? Logicamente si applicherà la normativa sui procedimenti disciplinari, oppure no? Se questo è il limite degli emendamenti presentati dal Governo, ritengo opportuno fare una proposta concreta.

A mio parere sarebbe opportuno mantenere invariati i commi 2 e 3 dell'articolo 7 che hanno una autonoma ragione di essere. Ritengo invece opportuno sostituire il testo originario del comma 1 nel seguente modo: «Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge».

Questa formulazione da un lato costituisce una norma di principio e dall'altro rende concreta una ipotesi che altrimenti rischia di rimanere astratta. Non bisogna infatti dimenticare che la destituzione d'ufficio è stata applicata nell'ordinamento statale e viene perdurantemente applicata in quello regionale.

Le proposte emendative da me presentate all'articolo 8 del disegno di legge conseguono al fatto che è venuto meno il collegamento tra destituzione d'ufficio e sospensione della pena.

Ci si potrebbe chiedere se è o meno opportuno politicamente disciplinare questo punto. A mio parere è opportuno farlo soprattutto per il fatto che il Governo si è mosso soltanto perchè la Corte costituzionale stava per decidere in merito, come poi puntualmente è accaduto. Si sono perciò create notevolissime e più che fondate attese nel mondo del pubblico impiego relativamente a questo istituto. È infatti indispensabile chiarire definitivamente la sorte dei pubblici dipendenti destituiti.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Debbo chiarire alla Commissione che il Governo, in attesa di approfondire la materia, è stato costretto a proporre semplicemente la soppressione dell'articolo 7 del disegno di legge proprio a causa delle vicende richiamate dal senatore Battello. Gli stessi motivi hanno indotto il Governo a proporre la soppressione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 8.

Tuttavia, i problemi sollevati dal senatore Battello non potranno non essere oggetto di una disciplina *a latere* di questo disegno di legge, che

attualmente è già allo studio del Ministero. Tale studio, tradotto in un nuovo disegno di legge, sarà al più presto presentato alle Camere; solo in questo modo si potrà far fronte ai vuoti che sicuramente devono essere colmati.

Naturalmente anche l'esistenza di specifiche sentenze della Corte costituzionale ci impone di riflettere in modo approfondito sulla materia. Bisogna giungere ad una conclusione meditata ma definitiva per evitare che nel futuro si sollevino nuovamente eccezioni di incostituzionalità.

Ho detto questo per precisare che il problema non sfugge all'attenzione e alla responsabilità del Governo. Ho proposto di sopprimere l'articolo 7 e gli ultimi 5 commi dell'articolo 8 proprio perchè riteniamo che il problema debba essere affrontato in un provvedimento *ad hoc*.

Insisto, quindi, per la votazione della proposta soppressiva dell'articolo 7. Qualora questa proposta fosse respinta, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento relativo all'articolo 8.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.1 da me presentato.

Insisto, invece, per l'approvazione dell'emendamento 7.3, il quale propone di sopprimere la parola «Tuttavia» che ritengo totalmente superflua in questo contesto.

Mi rendo conto delle perplessità che possono derivare dalla soppressione del comma 3 dell'articolo 7, da me proposta nell'emendamento 7.5. Bisogna però precisare che il comma 3 non risolve alcun problema: le regioni potrebbero anche non adeguarsi alle norme contenute in questo provvedimento.

Voglio ricordare brevemente che il comma 3 dell'articolo 7 recita: «Per i loro dipendenti le Regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo». Se le Regioni non procederanno a questo adeguamento cosa succederà? Tra l'altro non è neanche previsto un termine entro cui le Regioni devono provvedere.

Chi può vantare esperienze nel campo regionale sa benissimo che in tantissime leggi lo Stato ha dovuto prevedere un potere sostitutivo, senza il quale le Regioni possono anche evitare di adeguarsi alle norme contenute in una legge-quadro.

D'altra parte mi sembra evidente che il provvedimento al nostro esame interessa tutti i pubblici dipendenti. Nel linguaggio corrente, soprattutto in quello sindacale, quando si parla di pubblici dipendenti si fa riferimento all'intero settore pubblico, non solo al settore statale. Ritengo perciò che sarebbe stato più opportuno prevedere esplicitamente che quelle norme si applicano anche ai dipendenti regionali.

A tale proposito debbo precisare che non può essere invocata un'eventuale riserva statutaria prevista dalle Regioni a statuto speciale. Infatti, come ho già detto, poichè lo statuto delle Regioni a statuto speciale si adotta con legge costituzionale dello Stato, sarebbe anche difficoltoso costringerle ad applicare una norma contenuta in una legge ordinaria. Sarebbe stato più opportuno precisare che questo provvedimento interessa tutti i dipendenti pubblici, nessuno escluso.

CORLEONE. Nel momento in cui si fa riferimento ad un pubblico dipendente non si esclude nessuno.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Quindi a maggior ragione il comma 3 dell'articolo 7 è totalmente inutile.

CORLEONE. Signor Presidente, ritengo che non sia possibile aspettare la presentazione di un disegno di legge specifico sulla materia, che peraltro si preannuncia lontana nel tempo. Credo, invece, che sia opportuno migliorare questo testo e compiere una generale previsione di principio. Nulla vieta poi che in futuro si riesamini il problema. Per quanto riguarda il mio emendamento 7.2 credo di averlo già illustrato nel corso della discussione generale e in altre occasioni. In questa formulazione, cioè che la previsione riferita alla condizionale possa essere estesa anche agli effetti di indulto, ha una portata che ritengo accettabile anche a livello di principio, essendo configurata al caso dell'intera pena che si è estinta per indulto e non per un caso diverso e quindi con l'abbattimento di una porzione di pena.

Ritengo che con questa formulazione non si tocchino problemi di principio che già il relatore aveva sollevato e ritengo possa essere accolto per dare una copertura più ampia.

BATTELLO. Se viene approvato il nostro emendamento 7.7 il problema cade.

PINTO. L'emendamento del Governo ha una portata enorme e positiva perchè sgancia in maniera molto esplicita la destituzione dalla condizione della sospensione condizionale della pena; essa va certamente al di là di quei reati con condanne che prevedono la sospensione condizionale della pena. Una condanna a due anni e due giorni di reclusione, non potendo comportare la sospensione condizionale della pena, in base alla formulazione originaria del comma 1, non consente la possibilità di eliminare la destituzione.

BATTELLO. Questo era prima della sentenza della Corte costituzionale. Dunque l'ipotesi non esiste più.

PINTO. Sono d'accordo, ma se nessuno lo dice e si vota sull'articolo 7 proposto dal Governo restringiamo l'ipotesi. Volevo esprimere gratitudine al Governo per aver proposto il nuovo testo.

Riguardo all'emendamento del senatore Corleone nutro delle grosse perplessità. Nell'esempio che ho prefigurato di una condanna a due anni e due mesi, che è una condanna assai possibile nei reati commessi da pubblici dipendenti contro la Pubblica amministrazione nell'ipotesi di continuazione, quando alla concussione o al peculato si aggiunge un altro reato che comporta necessariamente l'aumento della pena; posto che per questi reati non è stato mai previsto opportunamente il condono (nessuno dei reati a cui ho accennato è stato - a mio ricordo - coperto da condono), sarebbe il caso di prevedere l'ipotesi della revoca. Per questo motivo lascerei le cose così come stanno e non modificerei il testo.

Per quanto riguarda il mio emendamento, esclusa l'automaticità della destituzione per il pubblico dipendente in base al comma 1 dell'articolo 7, come è ovvio, questo lascia inalterato il dovere di iniziare, continuare e concludere il procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente al cui esito può essere inflitta la misura della destituzione.



Per l'inizio del procedimento sono previsti 180 giorni che mi sembrano troppi. Occorre dare certezza e anche rapidità alla procedura e tre mesi mi sembrano un termine valido per iniziare il procedimento disciplinare.

Quel che più mi preme, e rappresento all'attenzione dei colleghi, è che il comma 2 prevede l'inizio del procedimento entro 180 giorni, ma non la fine. Ecco perchè il mio emendamento, accanto al restringimento dei termini per iniziare il procedimento stesso, prevede anche la necessità che esso si concluda nei successivi 90 giorni.

CORLEONE. Se approviamo l'emendamento 7.7 del senatore Battello, il mio emendamento decade e pertanto lo ritiro. In questo caso chiederei al Presidente e alla Commissione di verificare la possibilità di mettere questa condizione nell'articolo 8, cioè per i casi già verificatisi.

GALLO. Sono d'accordo con il collega Corleone; se viene approvato l'emendamento Battello il suo emendamento diventa superfluo.

Per quanto riguarda i principi dell'emendamento 7.2 debbo ricordare che in definitiva questo emendamento si inserisce in un solco aperto con l'ultimo provvedimento di amnistia dove avevamo una disciplina ancora più favorevole, all'articolo 9, che comprende le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali è applicato anche solo in parte l'indulto. Invece l'emendamento del senatore Corleone parla di pena interamente estinta per effetto di indulto.

Comunque rimane ferma la dichiarazione che il suo emendamento diventa superfluo se dovessimo accettare l'emendamento presentato dal senatore Battello.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'ultimo discorso circa l'indulto, non credo che con l'emendamento del senatore Battello si accolga lo spirito dell'emendamento presentato dal senatore Corleone, perchè l'emendamento del senatore Battello riguarda la destituzione d'ufficio e non quella a seguito di condanna penale. Il problema sollevato dal senatore Corleone era quello della destituzione operata per sentenza e non quella operata d'ufficio.

BATTELLO. Non esiste la pena accessoria della destituzione d'ufficio, per lo meno non esiste più.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Abbiamo accettato la sentenza della Corte costituzionale che dice che la destituzione a seguito di condanna penale non può essere comminata come pena accessoria. La destituzione d'ufficio per reati successivamente condonati ci può essere; però ci può essere anche la condanna alla destituzione e questa non viene coperta dalla previsione. Il senatore Corleone voleva dire che quando vi è la sospensione condizionale della pena cessano tutti gli effetti della condanna, anche tutte le pene accessorie; vorrebbe che cessassero gli effetti della condanna e le pene accessorie anche quando tutta la pena è estinta per indulto, indipendentemente dalla sospensione condizionale della stessa. L'indulto appartiene all'espiazione della pena, non della condanna, per cui non rientra in questo provvedimento.

Certo, noi diciamo che non si applica più automaticamente la destituzione d'ufficio per reato, sia che ci sia stata condanna, sia che ci sia stato indulto: cioè la destituzione d'ufficio non opera più. Ma quella destituzione non viene stabilita dal giudice, bensì della Pubblica amministrazione in base all'articolo 85 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato.

Posso aderire all'emendamento presentato dal senatore Battello; quello che mi preoccupa è il discorso del senatore Pinto perchè gli emendamenti ai commi 2 e 3 si riferivano al comma 1. Se questo non c'è più, cadono quindi anche i commi 2 e 3.

Allora dovremmo apportare delle modifiche: non è più necessario che la Pubblica amministrazione attenda l'esito della condanna per sottoporre a procedimento disciplinare un suo dipendente, poichè adesso i due procedimenti non sono collegati, ma uno diverso dall'altro.

È vero che l'accertamento dei fatti può essere anche stabilito dal giudice, ma questi vengono valutati in maniera diversa dalla Pubblica amministrazione. Pertanto, aderisco allo spirito dell'emendamento del senatore Pinto, però credo che debba essere leggermente modificato affinché non sia più legato alla destituzione di diritto.

Sono contrario all'emendamento soppressivo del Governo. Giustamente è stato detto che la Corte costituzionale ha affermato un principio e ha abolito due articoli. Questo non significa che ha coperto tutto il settore del pubblico impiego. Pertanto, fermo restando quanto ha stabilito la Corte per gli impiegati civili dello Stato e per quelli della Regione siciliana, non è detto che l'abrogazione dell'articolo 85 più volte citato riguardi tutti i pubblici dipendenti.

Sono favorevole all'emendamento 7.7 del senatore Battello e contrario all'emendamento 7.2 del senatore Corleone. Ho ritirato l'emendamento 7.1 ed invito la Commissione ad approvare l'emendamento 7.3, meramente formale.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 7.4 del senatore Pinto, se il testo rimane invariato, esprimo parere contrario, ma se il presentatore - come dicevo prima - volesse riformularlo, potrei modificare il mio parere.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, devo confermare quanto ho dichiarato pochi minuti fa, sollecitando ancora l'approvazione dell'emendamento soppressivo.

Qualora questo non dovesse essere approvato - e mi pare che questo sia l'orientamento della Commissione - mi rimetto alla Commissione stessa per quanto riguarda gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 7. Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal Governo, interamente soppressivo dell'articolo 7.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Battello, tendente a sostituire il comma 1 dell'articolo 7 con il seguente:

«1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge».

**È approvato.**

L'emendamento 7.2, presentato dal senatore Corleone, è stato ritirato così come il relatore ha ritirato l'emendamento 7.1.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai senatori Di Lembo e Gallo, tendente a sopprimere al comma 2 dell'articolo 7 la parola: «Tuttavia».

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore Pinto, tendente a ridurre da 180 a 90 giorni il termine previsto e a prevedere una conclusione del processo entro 90 giorni.

Su questo emendamento debbo fare una breve precisazione: personalmente sono contrario alla riduzione del termine da 180 giorni a 90 giorni, mentre sono convinto che debba essere prevista una conclusione del processo nei successivi 90 giorni.

Se il senatore Pinto eliminasse la prima parte del suo emendamento, dichiaro che esprimerò voto favorevole.

CORRENTI. Il mio Gruppo aderisce alla richiesta avanzata dal Presidente.

PINTO. Signor Presidente, accolgo i suggerimenti emersi e ritiro la prima parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Pinto, che risulta pertanto così formulato:

«Al comma 2, aggiungere, dopo le parole: "sentenza irrevocabile di condanna", le seguenti: "e concluso nei successivi novanta giorni".

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5, presentato dal relatore, tendente a sopprimere il comma 3 dell'articolo 7.

Su questo emendamento debbo fare una dichiarazione di voto contraria. Ritengo, infatti, che la norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 7 sia utile poichè fornisce un indirizzo alle Regioni. Le osservazioni del relatore Di Lembo mi convincono soltanto parzialmente; se le Regioni non provvederanno, si potrà affrontare dettagliatamente la questione.

GALLO. Mi associo alla dichiarazione di voto contraria fatta dal Presidente. Anch'io ritengo utile mantenere una norma cornice in questo provvedimento.

CORLEONE. Signor Presidente, ritengo che non vi sia alcun motivo per prevedere un trattamento diverso per le Regioni rispetto agli enti locali. Mi associo perciò anch'io alla sua dichiarazione di voto contraria.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento da me presentato. L'emendamento 7.7 del senatore Battello - già approvato dalla Commissione - fa riferimento

genericamente al pubblico dipendente. La previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 7 potrebbe perciò risultare limitativa: si potrebbero cioè escludere altre categorie di pubblici dipendenti.

È vero che si potrà sollevare un'eccezione davanti alla Corte costituzionale ove le Regioni non si adeguino a questa normativa, ma è altrettanto vero che questo provvedimento non fissa alcun termine entro cui le regioni debbono adeguarsi. Ritengo perciò più giusto stabilire che il comma 1 copra tutte le possibili figure di dipendenti pubblici, compresi i dipendenti regionali. Il comma 3 dell'articolo 7 è dunque ripetitivo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal relatore, tendente a sopprimere il comma 3 dell'articolo 7.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

«Art. 7

1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.

2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata.

3. Per i loro dipendenti le Regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo».

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto a seguito di condanna a pena condizionalmente sospesa, possono a domanda essere riammessi in servizio, purchè la sospensione condizionale non sia stata successivamente revocata.

3. La riammissione può essere concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente, non venga inflitta la destituzione.

4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.

5. Quando la sospensione condizionale della pena venga revocata successivamente alla riammissione in servizio, il dipendente è destituito di diritto.

6. Per i loro dipendenti le Regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «pene accessorie» inserire le seguenti: «e l'applicazione degli effetti».*

8.5

GALLO

*Sopprimere il comma 1.*

*Al comma 2, sopprimere le parole: «a seguito di condanna penale condizionalmente sospesa» nonchè le parole: «purchè la sospensione condizionale non sia stata successivamente revocata».*

8.7

BATTELLO

*I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.*

8.6

IL GOVERNO

*Al comma 2, sostituire le parole: «possono, a domanda, essere riammessi» con le altre: «sono, a domanda, riammessi».*

8.1

DI LEMBO, GALLO

*Al comma 3, sostituire le parole: «può essere concessa» con le altre: «è concessa».*

8.2

DI LEMBO, GALLO

*Al comma 3, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «novanta giorni» ed inserire dopo le parole: «amministrazione competente» le seguenti: «e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni».*

8.3

PINTO

*Sopprimere il comma 6.*

8.4

DI LEMBO

BATTELLO. L'emendamento 8.7 si illustra da sé.

GALLO. Ho proposto l'emendamento 8.5 poichè possono esservi effetti ricollegati alla pena accessoria ma non coincidenti con la pena accessoria stessa. Mi sembra opportuno tenerne conto.

CATTANEI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, mi limito a confermare quanto ho già detto a proposito dell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 7.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 8.1 si propone di eliminare ogni potere discrezionale. Analogo intendimento è alla base dell'emendamento 8.2.

Con l'emendamento 8.4 si propone di sopprimere il comma 6 dell'articolo 8. Riconoscendo alle Regioni competenza nei rapporti con i propri dipendenti e non fissando il provvedimento al nostro esame un termine entro il quale le Regioni stesse devono adeguarsi a questa normativa, mi chiedo cosa succederà quando finalmente le Regioni decideranno di adeguare il loro ordinamento.

Cioè rimarranno in vigore le leggi regionali poichè, come diceva giustamente il senatore Battello, non esiste gerarchia delle fonti. Qui c'è un invito, un impegno e un ordine di adeguamento, ma le Regioni potrebbero anche non adeguarsi o non adeguarsi tempestivamente. In questo caso, esiste tutta una giurisprudenza costituzionale in materia: rimane in vigore la legge precedente, sia essa statale o regionale.

Per questo motivo molte leggi-quadro contengono poteri sostitutivi da parte dello Stato nei confronti delle Regioni inadempienti.

Se le regioni non dovessero adeguarsi, e fino a quando non adegueranno il loro ordinamento a questa legge, mi domando quale legge si applicherà perchè, a mio giudizio, quella regionale non è stata revocata da questa legge.

PINTO. Nel mio emendamento si tratta della riammissione del dipendente quando il provvedimento disciplinare si è concluso e non sia stata inflitta destituzione. La contrazione del termine da 180 a 90 giorni mi sembra ancora più coerente per cui manterrei ferme entrambe le ipotesi del mio emendamento senza rinunciare alla prima parte come ho fatto prima in tema di articolo 7.

CORLEONE. Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Gallo e soprattutto all'emendamento presentato dal senatore Battello che mi pare in linea con l'articolo 7 che abbiamo approvato, poichè copre tutte le situazioni. Non c'è bisogno di prevedere un motivo ulteriore per alcuni casi legati all'indulto perchè in realtà, togliendo questa clausola «a seguito di condanna a pena condizionalmente sospesa», mi pare che rientriamo nel caso attraverso il giudizio prima citato.

Per questi motivi sono favorevole ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che dovremmo mettere in votazione prima l'emendamento 8.7 del senatore Battello, perchè la prima parte tende a sopprimere il comma 1 e in questo caso, se approvato, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento del senatore Gallo.

BATTELLO. A questo punto ritiro il mio emendamento per la parte soppressiva del comma 1.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.5, 8.7, 8.1, 8.2, 8.4 e 8.3. Riguardo quest'ultimo emendamento si tratta della domanda di riammissione che è giusto avvenga entro un determinato termine, e non è possibile che la Pubblica amministrazione per riammettere un pubblico dipendente non abbia un termine breve.

Esprimo parere contrario all'emendamento del Governo 8.6 soppressivo dei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 8.5 del senatore Gallo. Se, come mi pare di capire, l'emendamento soppressivo del Governo 8.6 fosse respinto, per tutti gli altri emendamenti mi rimetterei alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.  
Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Gallo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal Governo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Battello, nella parte residua, avendo lo stesso senatore ritirato la richiesta di sopprimere il comma 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Di Lembo e Gallo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Di Lembo e Gallo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Pinto.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

In analogia a quanto espresso prima, in relazione all'emendamento corrispondente all'articolo 7, dichiaro il mio voto contrario.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Di Lembo.

**Non è approvato.**

CORLEONE. A questo punto, signor Presidente, credo che il comma 5 dell'articolo 8 non abbia più ragione d'esistere. Forse è il caso di sopprimerlo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Questa norma era collegata all'istituto della destituzione d'ufficio. Poichè esso non esiste più, propongo la soppressione del comma 5 dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del comma 5, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8 il quale, con le modificazioni accolte, risulta così formulato:

Art. 8.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie e l'applicazione degli effetti conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.

3. La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione.

4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.

5. Per i loro dipendenti le Regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

**È approvato.**

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata insieme con il titolo che risulta il seguente: «Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,25.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO